

ALLEGATO 3

Schema di Contratto definitivo di locazione



PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 LABORATORIO
PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO,
NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI,
PRESSO IL PARCO TECNOLOGICO DI AMARO (PTA)
LOTTO 1.2 - OPERA N. 233

Articolo 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE

1. Il Consorzio concede in locazione a “ _____”, che accetta il laboratorio sito nel Parco Tecnologico di Amaro (PTA) in Via Jacopo Linussio n. 1, avente superficie complessiva di mq. _____, catastalmente individuato al foglio 28 mappale 1023 sub. _____ del Catasto Fabbricati del Comune di Amaro, oltre ai vani accessori e alle parti comuni, il tutto per semplicità “Immobile”, come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici (Allegati ___) che vengono sottoscritti dalle parti quale parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – DURATA

1. La durata della locazione, è di anni ___ (___) decorrenti dal _____, e rinnovabile per ulteriori ___ (___) anni a norma di legge (art. 28 legge 392/78).
2. Si conviene tra le parti che la Condittrice possa recedere dal contratto in ogni momento dandone preavviso al Locatore mediante comunicazione PEC almeno 9 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza necessità di preavviso alcuno, il verificarsi di una delle circostanze individuate nell’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3 – CANONE

1. Il canone di locazione è fissato in € _____ mensili/annui, oltre l’IVA di legge. Il canone di locazione dovrà essere pagato dalla Condittrice in rate mensili anticipate, entro il 5° giorno di ciascun mese di riferimento, mediante bonifico bancario presso l’Istituto Bancario del Locatore. La Condittrice, a tal proposito, si impegna a dare disposizione di bonifico permanente alla propria banca ed a comunicare al Consorzio ogni eventuale successiva variazione.
2. Il canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dal secondo anno di durata contrattuale, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti. La misura dell’aggiornamento sarà quella massima prevista dalla Legge.

Articolo 4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI

1. I locali devono essere destinati esclusivamente ad uso laboratorio. La Condittrice prenderà in consegna l’Immobile, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel presente contratto (art. 1587 c.c.).
2. È fatto divieto alla Condittrice di mutare tale uso. Il mutamento della destinazione d’uso produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
3. La Condittrice dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie all’uso dell’immobile locato. In mancanza, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio della propria attività.

Articolo 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI

1. La Condittrice dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati in ottimo stato locativo ed adatti all’uso

convenuto, come da verbale di consegna redatto in occasione della consegna dell'Immobile. Dichiara altresì che l'Immobile oggetto del presente contratto risponde alle sue esigenze, essendo adeguato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del presente contratto. La Conduttrice si impegna a riconsegnarli alla scadenza del contratto, o anche prima in caso di anticipata risoluzione del contratto, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, ed eventuali modifiche preventivamente autorizzate, mediante atto scritto, dal Locatore. La Conduttrice non ha diritto ad indennità per i miglioramenti e addizioni apportate alla cosa locata ex artt. 1592-1593 c.c.. Dette eventuali modifiche dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Locatore mediante atto scritto.

2. Dal momento della consegna dei locali la Conduttrice è costituita custode delle cose locate, ed esonera espressamente il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti che possano derivare da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi che abbia autorizzato ad entrare ovvero per danni apportati ai beni di proprietà della Conduttrice ivi contenuti.

Articolo 6 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Il Locatore, all'atto della stipula del presente atto, fornisce alla Conduttrice le informazioni nonché la documentazione prescritta dal D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/13 e s.m.i., relativo alla prestazione energetica dell'edificio interessato dalla locazione, consegnando all'uopo alla Conduttrice l'attestato di prestazione energetica.

2. La Conduttrice, dal canto suo, dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni predette unitamente alla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo, comprensiva, quest'ultima, dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare concessa in locazione.

Articolo 7 - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELLA CONDUTTRICE

1. La Conduttrice provvede a sue cure e spese alla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La manutenzione ordinaria degli impianti dovrà essere eseguita secondo i libretti di uso e manutenzione nonché il piano di manutenzione consegnato dal Locatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali spese a suo carico: le spese relative al funzionamento degli impianti ed alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono, spurgo pozzi neri e ogni altro servizio necessario allo svolgimento dell'attività esercitata, nonché la manutenzione periodica dei portoni sezionali. Sono altresì a suo carico le spese comuni di natura condominiale, secondo il Regolamento (condiviso in sede di stipula del presente atto) che segue la ripartizione di legge in materia di condominio, per quanto di competenza dello stesso (manutenzioni aree esterne e impianti, servizio a rete, assicurazione fabbricato, amministrazione) e, in mancanza di previsione specifica, secondo le tabelle di suddivisione proposte dall'associazione Confedilizia. La Conduttrice provvederà a liquidare direttamente le spese comuni di natura condominiale al Consorzio, nei tempi e nei modi da questo richiesti. Inoltre, sono a suo carico le spese per imposte e tasse afferenti alla gestione dei servizi di cui sopra.

2. I controlli prescritti per gli impianti in dotazione, alle scadenze periodiche prestabilite per legge, e conseguentemente l'aggiornamento delle annotazioni periodiche da riportare nei libretti ove previsto, verranno eseguiti a cura del Consorzio, salvo diversa pattuizione (in sede di stipula del presente atto), con l'ausilio di

tecnici specializzati ed abilitati. Ad avvenuto adempimento, il relativo costo dovrà essere rimborsato dalla Conduttrice entro 30 giorni dalla richiesta scritta. Resta comunque a carico di quest'ultima ogni altra spesa o intervento concernente gli impianti concessi in uso, che dovranno essere sempre mantenuti nelle condizioni di efficienza richieste dalle norme di settore.

3. Sono a carico della Conduttrice le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del c.c. ed, in particolare, gli interventi relativi agli impianti di acqua interni ai locali, ai sanitari, alle serrature e chiavi, telecomandi apertura e chiusura cancelli, ai cardini degli infissi e agli infissi, ai pavimenti e ai rivestimenti, gli interventi relativi al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e fognarie non comuni così come ogni altra spesa o intervento dipendente da deterioramento prodotto dall'uso.

4. Il Locatore si sostituirà alla Conduttrice qualora questa non provveda tempestivamente alle riparazioni e manutenzioni di cui sopra, addebitando il costo delle medesime che dovrà essere rimborsato dalla Conduttrice entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

5. Il Locatore medesimo potrà far eseguire lavori e riparazioni nell'unità immobiliare, anche non aventi carattere d'urgenza, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza corrispondere alla Conduttrice alcun indennizzo, ove essa subisca incomodi.

6. Quando l'unità immobiliare locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico della Conduttrice, questa è tenuta a darne avviso al Locatore ex art. 1577 c.c.; nei casi di riparazioni urgenti o derivanti da cause di forza maggiore e/o da situazioni imprevedibili che potrebbero comportare il danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno, purché per cause non imputabili alla Conduttrice o suoi aventi causa, la Conduttrice potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Locatore concordando preventivamente le modalità, la tipologia di intervento ed i relativi costi.

7. Sono a carico della Conduttrice, per quanto di propria competenza, le spese e tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza del lavoro, nonché ogni eventuale futuro adeguamento dei locali necessario per l'esercizio dell'attività svolta dalla Conduttrice, anche in forza di sopraggiunte norme di legge. L'esecuzione di ogni intervento dovrà, in ogni caso, essere concordata previamente con il Consorzio e, necessariamente riportata, a cura della Conduttrice, negli elaborati progettuali consegnati all'atto di stipula del presente atto per il relativo aggiornamento.

8. La Conduttrice assume a nome proprio e per proprio conto, senza oneri e responsabilità alcuna per il Locatore, tutti gli obblighi derivanti dalla gestione della propria attività, tra l'altro dovrà farsi ufficialmente riconoscere presso i terzi quale unica responsabile della gestione, assumendo in proprio il personale che si renderà a tal uopo necessario.

Articolo 8 – MIGLIORIE ED ADDIZIONI

1. La Conduttrice non potrà compiere interventi nell'unità immobiliare senza il permesso scritto del Locatore.

2. Il Locatore ha la facoltà, senza l'obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, di ritenere eventuali addizioni e/o migliorie realizzate senza il suo consenso o di richiedere la remissione in pristino dei

locali a cura e spese della Condottrice.

3. La Condottrice si impegna a concordare con il Locatore una maggiorazione del canone stabilito nell'articolo 3, qualora vengano apportate delle migliorie all'immobile obbligatorie per legge ovvero richieste dalla Condottrice e accettate dal Locatore.

Articolo 9 –DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Condottrice, all'atto della stipula del presente contratto, presta a favore del Locatore un deposito cauzionale a garanzia della riconsegna dell'Immobile senza danni per un importo massimo pari a 3 (tre) mensilità del canone di locazione, anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Detto deposito è produttivo di interessi legali che verranno corrisposti alla Condottrice nei termini di legge. Il deposito sarà reso alla Condottrice al termine della locazione salvo che, per effetto di danni prodottosi alla cosa locata, il Locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma, fatta salva comunque la rivalsa sulla Condottrice per l'eventuale differenza ancora dovuta.

2. Il deposito cauzionale, oltre a coprire il buon adempimento dell'obbligo di riconsegna, garantisce altresì il puntuale ed integrale adempimento da parte della Condottrice degli altri obblighi discendenti dal presente contratto.

3. Nel caso in cui, in corso di rapporto, la somma depositata venga incamerata dal Locatore, in tutto o in parte, essa dovrà essere ripristinata dalla Condottrice nell'ammontare originario entro dieci giorni dalla richiesta scritta fatta dal Locatore stesso.

4. La Condottrice prende atto che il Locatore ha già provveduto in proprio alla stipula di una polizza assicurativa All Risks immobili a garanzia dell'intero immobile e dell'impianto fotovoltaico posto in copertura, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dei conduttori, salvo il caso di dolo degli stessi. La Condottrice provvederà a liquidare direttamente al Consorzio una quota pari al 50% del premio di riferimento, insieme alle spese comuni di natura condominiale (art. 7 del presente contratto), nei tempi e nei modi da questo richiesti.

La Condottrice è comunque tenuta a stipulare una polizza assicurativa, con congruo massimale, che assicuri da un lato i beni presenti all'interno del fabbricato contro i rischi di incendio, furto, perdita totale e parziale e, in ogni caso, per il danneggiamento degli impianti e delle attrezzature, con rinuncia del garante alla rivalsa (salvo dolo) nei confronti del Locatore, e dall'altro il ricorso terzi con un massimale non inferiore ad euro _____. La Condottrice è altresì tenuta a stipulare una polizza RCT e RCO con congruo massimale che garantisca dai rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dalla Condottrice nel fabbricato produttivo e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera per quanto concerne il personale e i collaboratori della Condottrice.

5. Le polizze dovranno rimanere valide ed efficaci dalla consegna dell'immobile fino alla scadenza del contratto di locazione e prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Articolo 10 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La Condittrice non può sublocare il laboratorio locato, in tutto o in parte, e/o cedere il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Locatore, salva l'ipotesi di cui all'art. 36 della L. 392/78.

Articolo 11 - CASI SPECIFICI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione quando la Condittrice o chi per essa:

- a) non ottemperi al pagamento del canone o delle spese a suo carico con le modalità previste dal presente contratto;
- b) non presti le garanzie prescritte all'art. 9;
- c) rifiuti o renda inattuabile l'ispezione dell'Immobile;
- d) violi le disposizioni del presente contratto con particolare riferimento alle clausole in materia di sub-locazione e/o cessione del contratto;
- e) adibisca l'Immobile all'esercizio di attività contrastante con la destinazione d'uso oggetto del presente contratto;
- f) esegua opere o interventi senza la preventiva autorizzazione del Locatore prevista dal presente contratto;
- g) sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva che possa incidere sull'adempimento del presente contratto.

Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, sono a completo carico della Condittrice.

Articolo 13 – REGIME FISCALE

1. Il Locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%, a norma dell'art. 10, primo comma, numero 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (fabbricato strumentale per natura).

Articolo 14 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle vigenti norme in materia di locazione.

2. Il presente atto potrà essere modificato in ogni momento d'intesa tra le parti.

3. A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, la Condittrice elegge domicilio nei locali locati presso il Parco Tecnologico di Amaro (PTA) sito in Via Jacopo Linussio n. 1 – e catastalmente individuato al foglio 28 mappale 1023 sub. _____ del Catasto Fabbricati del Comune di Amaro.

4. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle obbligazioni previste nel presente contratto, il Locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l'immobile da soggetti qualificati espressamente incaricati, con preavviso scritto alla Condittrice di almeno 48 ore. Nei casi di forza maggiore e/o calamità naturali tali da comportare danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno il preavviso potrà essere sostituito da una comunicazione contestuale presso il domicilio eletto di cui al comma 3.

Articolo 15 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie inerenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente, previo il tentativo di conciliazione ex D.Lgs. 04/03/2010 n.28, il Tribunale di Udine.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA CONDUTTRICE

IL LOCATORE

**Consorzio di Sviluppo Economico
Locale di Tolmezzo**

Danilo Farinelli

APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DI CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

La Conduttrice dichiara di approvare specificatamente per iscritto le clausole indicate nel presente contratto e che qui di seguito si riportano:

- articolo 2: Durata;
- articolo 4: Destinazione dei locali;
- articolo 5: Consegna e riconsegna dei locali;
- articolo 7: Obblighi e spese a carico della Conduttrice;
- articolo 9: Deposito cauzionale e coperture assicurative;
- articolo 10: Sublocazione e cessione del contratto;
- articolo 11: Casi specifici di risoluzione del contratto;
- articolo 12: Spese contrattuali;
- articolo 15: Foro competente.

LA CONDUTTRICE
